

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"CARTAMAGNA S.r.l. Società Benefit"

in forma abbreviata

"Cartamagna Srl SB"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

La società è denominata **"CARTAMAGNA S.r.l. Società Benefit"**,
in forma abbreviata **"Cartamagna Srl SB"**.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Lo scopo della Società è il perseguimento di un utile derivante dalla vendita di beni, sostenendo la soddisfazione di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e serio impegno in una auspicata prospera attività economica.

In qualità di Società Benefit la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La società ha per oggetto:

a. l'attività di vendita on line di libri scolastici e di

	narrativa attraverso la piattaforma sviluppata sul sito	
	www.libriusati.store;	
	b. L'attività di vendita al pubblico di libri scolastici che	
	potrà essere svolta anche in forma ambulante nei mercati re-	
	golamentari;	
	c. le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:	
	- la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e	
	sociali, in particolare il modello di B Corp e la forma giu-	
	ridica di Società Benefit nel settore della distribuzione dei	
	testi scolastici;	
	- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non pro-	
	fit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e siner-	
	gico con quello della Società, per contribuire alla raccolta	
	e distribuzione gratuita dei testi scolastici per le famiglie	
	disagiate e a basso reddito;	
	d. le ricerche di mercato, sondaggi d'opinione, studi di ten-	
	denza e tutto quanto idoneo a supportare il posizionamento	
	strategico sul mercato;	
	e. la promozione e realizzazione di contenuti multimediali ed	
	altri strumenti di comunicazione;	
	f. l'ideazione, sviluppo e distribuzione della propria piat-	
	taforma di vendita a terzi venditori;	
	g. l'attività di ricerca finalizzata al perseguimento	
	dell'oggetto sociale;	
	h. l'ideazione e produzione di materiale informativo e divul-	

gativo;

i. la raccolta e riciclo dei testi destinati altrimenti ad essere gettati.

La società ha l'obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall'attività oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile avviare altre attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo.

La società ricerca opportunità di cooperazione attraverso rapporti di partnership non esclusivi, con Istituti Scolastici, Case Editrici, Rappresentanti Editoriali ed altre autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi su progetti comuni o attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro qualificati.

La Società intende perseguire le seguenti finalità specifiche di beneficio comune:

- migliorare le possibilità di accesso a prodotti editoriali, sia in formato tradizionale che mediante supporti tecnologici, agli individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e tenendo conto della loro condizioni sociali;

- ridurre l'analfabetismo funzionale presente nella società;

quanto sopra attraverso:

- la definizione e il supporto nell'implementazione di meto-

	dologie e strumenti operativi funzionali alla diffusione della cultura della lettura e dello studio;	
	- la sperimentazione di modelli di gestione che siano in linea con i principi base dello sviluppo sostenibile garantendo una piena valorizzazione delle risorse umane, economiche e naturali impiegate nella attività;	
	- la promozione e la diffusione della cultura attraverso nuovi modelli di lettura e studio, quanto più possibile in partnership con aziende, organizzazioni non profit e istituzioni che condividono gli scopi e i valori della Società;	
	- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili, il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato.	
	Nel perseguimento del proprio oggetto sociale e nel rispetto dei principi che ispirano i propri obiettivi, la società cercherà di creare, sostenere e sviluppare progetti e partnership con entità nazionali, pubbliche o private.	
	La società, inoltre ai fini del raggiungimento anche indiretto dello scopo sociale e comunque in via non prevalente potrà:	
	1) compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di quote o partecipazioni anche azionarie in altre Società, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio e che non si pongano in contrasto con l'attività costituente l'oggetto sociale;	

	<p>2) partecipare in società anche consortili, reti di impresa, consorzi ed associazioni temporanee di impresa in Italia ed</p>	
	<p>all'estero per lo svolgimento di attività analoghe a quelle</p>	
	<p>costituenti il proprio oggetto sociale e che, comunque, con</p>	
	<p>esse non si pongano in contrasto;</p>	
	<p>3) partecipare ad iniziative che possano favorire lo sviluppo</p>	
	<p>dell'attività sociale;</p>	
	<p>4) partecipare ad aste pubbliche e/o private ed a gare di ap-</p>	
	<p>palto;</p>	
	<p>5) contrarre mutui, finanziamenti e aperture di credito in</p>	
	<p>conto corrente, anche assistiti da ipoteche, concedendo le</p>	
	<p>opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e persona-</p>	
	<p>li;</p>	
	<p>6) acquistare, vendere, permutare e/o alienare a qualsiasi</p>	
	<p>titolo beni mobili anche registrati nonché beni immobili in-</p>	
	<p>tendendosi per tali beni urbani e rustici, civili, commercia-</p>	
	<p>li ed industriali;</p>	
	<p>7) compiere ogni altra operazione di valorizzazione delle</p>	
	<p>proprietà immobiliari acquistate compresa la gestione, l'am-</p>	
	<p>ministrazione, il recupero e la trasformazione di immobili,</p>	
	<p>l'urbanizzazione e la lottizzazione di aree edificatorie, ed</p>	
	<p>ogni altra operazione di valorizzazione delle proprietà immo-</p>	
	<p>biliari acquistate sia in Italia che negli altri paesi della</p>	
	<p>CEE;</p>	
	<p>8) compiere in genere operazioni mobiliari e finanziarie, in</p>	

via occasionale e non prevalente, nel rispetto della legislazione vigente e con esclusione della raccolta del risparmio e delle altre attività vietate dal testo unico in materia bancaria e creditizia;

9) prendere in locazione immobili per l'espletamento delle proprie attività;

10) acquistare, anche sotto forma di leasing, noleggiare e gestire apparecchiature, attrezzature, impianti necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi sociali;

11) stipulare contratti di factoring e di leasing anche immobiliare, contratti di appalto;

12) acquisire fondi anche con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti ammessi dalla legge e dai regolamenti in materia.

Tutte le attività, di cui al presente articolo, potranno essere svolte, in Italia e all'estero, sia direttamente che con il contributo di terzi, società e/o singoli professionisti specializzati e/o iscritti ad Albi Professionali, nei limiti e in osservanza delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO 3

SEDE

La società ha sede legale ed operativa nel Comune di Roma.

Con deliberazione dell'organo amministrativo si potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune e potranno essere istituite, modificate o soppresse, in Italia e

all'estero, succursali, filiali, uffici, magazzini, depositi, agenzie e rappresentanze.

Con deliberazione dell'assemblea, adottata nelle forme di legge, potrà essere trasferita la sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato e potranno essere istituite, modificate o soppresse, in Italia e all'estero, sedi secondarie.

ARTICOLO 4

DURATA

La durata della Società è fissata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta anticipatamente ai sensi di legge.

E' fatto salvo il diritto di recesso spettante al socio ai sensi dell'articolo 2473 codice civile 2° comma da esercitarsi con un preavviso di sei mesi.

ARTICOLO 5

DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, del responsabile, dei sindaci o del sindaco unico e del revisore legale dei conti, se nominati, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila/00)**, suddiviso in partecipazioni.

Le partecipazioni dei soci, con il consenso di tutti i soci, possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale. E' necessario, in ogni caso, il consenso del soggetto cui si richieda un apporto maggiore rispetto alla quota di sua competenza per legge.

La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 cod. civ..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, fattispecie queste la cui verifica è in via esclusiva posta in capo alla società, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con decisione dei soci.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

ARTICOLO 7

UNICO SOCIO

	Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabi-	
	lità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico	
	socio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2250 c.c.	
	Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o	
	muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono	
	effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo	
	2470 cod. civ..	
	Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci,	
	gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazio-	
	ne per l'iscrizione nel registro delle imprese.	
	L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere	
	alla pubblicità prevista nei commi precedenti.	
	Le suddette dichiarazioni degli amministratori devono essere	
	depositate entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione	
	della compagine sociale.	
	In caso di aumento di capitale sottoscritto dall'unico socio,	
	il conferimento in danaro deve essere integralmente versato	
	all'atto della sottoscrizione.	
	In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni so-	
	ciali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è ap-	
	partenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamen-	
	te quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo	
	quanto previsto dall'articolo 2464 c.c. o fin quando non sia	
	stata attuata la pubblicità prevista dall'articolo 2470 c.c.	
	ARTICOLO 8	

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

PRELAZIONE - GRADIMENTO

8.1 In caso di trasferimento della propria partecipazione, di parte di essa o dei diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti, il cedente che intenda alienare in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà previamente offrirla per l'acquisto agli altri soci ai quali spetterà il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione all'ammontare della partecipazione di ciascuno alla società. Danno diritto alla prelazione tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, oltre alla compravendita, la permuta, il conferimento in società, la dazione in pagamento e la donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza d'accordo, dall'arbitro, come meglio precisato nel presente articolo.

8.2 Il cedente dovrà pertanto notificare la sua intenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, portante tutti gli elementi dell'offerta ricevuta (generalità dell'offerente, prezzo, modalità di pagamento, ecc.), spedita all'organo amministrativo che ne informerà senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento

	della raccomandata (risultante dal timbro postale), tutti i	
	soci i quali potranno esercitare il diritto di prelazione,	
	manifestare il loro gradimento o negarlo.	
	Il diritto di prelazione spettante a ciascun socio si accre-	
	scerà automaticamente in caso di mancato esercizio da parte	
	di uno o più degli altri soci.	
	In ogni caso la prelazione potrà esercitarsi solo per l'inte-	
	ra partecipazione offerta in vendita.	
	La prelazione dovrà essere esercitata mediante invio di let-	
	tera raccomandata da far pervenire all'organo amministrativo	
	entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunica-	
	zione (risultante dal timbro postale).	
	Entro lo stesso termine e con le stesse modalità ciascun so-	
	cio dovrà comunque manifestare il proprio gradimento o negar-	
	lo.	
	L'organo amministrativo dovrà comunicare senza indugio al so-	
	cio offerente:	
	- l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci ac-	
	cettanti;	
	- il gradimento o la negazione del gradimento con l'indica-	
	zione dei soci che lo hanno espresso.	
	Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o	
	più soci prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al	
	valore della partecipazione, il prezzo della cessione sarà	
	determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora	

non si raggiunga alcun accordo i soci potranno richiedere che la determinazione del prezzo venga devoluta ad un arbitro nominato secondo le modalità indicate nel successivo articolo 29.

8.3 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di pegno o usufrutto.

8.4 Nessun diritto di prelazione spetterà nei casi di trasferimento della partecipazione ad altri soci, genitori, figli, fratelli, sorelle, coniugi, società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società del socio cedente.

8.5 Il gradimento non potrà essere irragionevolmente negato, tuttavia potrà essere negato qualora l'acquirente non rispetti i seguenti requisiti minimi ovvero:

a. si trovi, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società;

b. abbia riportato condanne penali;

c. risulti interdetto, inabilitato o che abbia subito una sospensione anche temporanea dai pubblici uffici.

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione (risultante dal timbro postale) nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione e non

pervenga alcuna comunicazione al socio richiedente, il gradimento si intenderà concesso e la partecipazione potrà essere liberamente alienata, entro il periodo di sei mesi, al soggetto, al prezzo e alle modalità indicate.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo 8, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

ARTICOLO 9

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER CAUSA DI MORTE

9.1 In caso di morte di uno dei soci la società continuerà con gli eredi del socio defunto.

9.2 In caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune nominato con le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 del cod. civ.. In mancanza le comunicazioni e le notificazioni fatte ad uno dei comproprietari si intendono valide ed efficaci nei confronti di tutti.

Nel caso in cui gli eredi non vogliano acquisire la qualifica di soci e continuare nel rapporto sociale si procederà alla liquidazione della partecipazione sociale secondo quanto disposto in appresso dall'articolo 12.

TITOLO III

RECESSO ED ESCLUSIONE

ARTICOLO 10

RECESSO

10.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso

all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a. il cambiamento dell'oggetto della società;

b. la trasformazione della società;

c. la fusione e la scissione della società;

d. la revoca dello stato di liquidazione;

e. il trasferimento della sede della società all'estero;

f. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal-

l'atto costitutivo;

g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale

modifica dell'oggetto della società;

h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante

modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi del-

l'articolo 2468, quarto comma, cod. civ.;

i. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote

di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti

dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e

coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti cod.

civ., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi

previste dall'articolo 2497-quater cod.civ..

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, cod.civ..

10.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita all'organo amministrativo entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

10.3 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

10.4 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

10.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE

11.1 Può essere escluso per giusta causa:

- il socio fallito o dichiarato interdetto o inabilitato;

- il socio che non partecipi senza giustificato motivo a tre assemblee consecutive;

- il socio d'opera che non può essere in grado di prestare l'attività lavorativa.

11.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

11.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 12.

11.4 E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

ARTICOLO 12

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

12.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci o del sindaco unico e del revisore legale dei conti, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno

	della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del re-	
	cesso o in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.	
	Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre a-	
	ver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e	
	alle sue prospettive reddituali.	
	In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni,	
	secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite rela-	
	zione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui	
	circoscrizione si trova la sede della società, che provvede	
	anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si	
	applica il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ..	
	12.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito	
	entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la	
	liquidazione.	
	Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli al-	
	tri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da par-	
	te di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.	
	Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando	
	riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale so-	
	ciale corrispondentemente, fermo quanto previsto al preceden-	
	te punto 11.4 per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo	
	caso si applica l'articolo 2482 cod. civ., e qualora sulla	
	base di esso non risulti possibile il rimborso della parteci-	
	pazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi	
	dell'articolo 2484, comma primo n. 5, cod.civ..	

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 13

AMMINISTRAZIONE

13.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

13.2 Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

13.3 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

13.4 Gli amministratori devono essere scelti tra i soci.

13.5 Gli amministratori, fermo restando il rispetto degli impegni contrattuali da essi assunti nei confronti della società, devono essere espressamente autorizzati dall'assemblea qualora assumano la qualità di soci illimitatamente responsa-

bili in società concorrenti, o inizino ad esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, ovvero siano nominati amministratori o direttori generali in società concorrenti.

ARTICOLO 14

DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

14.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

14.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

14.3 Salvo quanto previsto dal successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

14.4 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 cod. civ.. comma 4.

ARTICOLO 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente.

15.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo in

ogni caso quanto previsto dal successivo comma, possono essere adottate con metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

15.3 Qualora ne facciano richiesta due amministratori ed in ogni caso per quelle materie rimesse dal presente statuto o dalla legge alla competenza inderogabile del consiglio di amministrazione, esso deve deliberare in adunanza collegiale.

15.4 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi o sindaco unico e revisore legale dei conti, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi o sindaco unico, se nominati.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, ove esista dal vice-presidente o dal consigliere delegato. In mancanza sono presiedute dal consigliere più anziano d'età.

15.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione verificare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà

essere trascritto nel registro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

15.7 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

15.8 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

15.9 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 16

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 All'organo di amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della

	società tranne ciò che per legge o per statuto è riservato	
	alla competenza dell'assemblea.	
	L'organo amministrativo è tenuto, nella gestione della so-	
	cietà:	
	- a rispettare il dovere di agire con diligenza e in modo in-	
	formato;	
	- a perseguire l'interesse sociale senza conflitti di	
	interessi.	
	La società benefit deve essere amministrata in modo da bilan-	
	ciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità	
	di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate	
	nel comma 376 della legge 28/12/2015 n. 208 conformemente a	
	quanto previsto nel presente statuto.	
	16.2 Grava sull'organo amministrativo della Società l'obbligo	
	di individuare il soggetto o i soggetti responsabili ai quali	
	affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle fi-	
	nalità di beneficio comune.	
	16.3 Possono essere nominati, dall'organo amministrativo, di-	
	rettori, institori o procuratori per il compimento di deter-	
	minati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	Sono tuttavia riservate alla competenza dell'assemblea tutte	
	le attività svolte ai fini del raggiungimento anche indiretto	
	dello scopo sociale e comunque in via non prevalente elencate	
	nell'oggetto sociale.	
	16.4 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due	

membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

16.5 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra di loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvo i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

16.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intenda compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

ARTICOLO 17

RAPPRESENTANZA

17.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

	- all'amministratore unico;	
	- al presidente del consiglio di amministrazione, al vice-presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina;	
	- nel caso di nomina di più amministratori a ciascuno degli amministratori, con firma libera e disgiunta in caso di amministrazione disgiunta e con firma congiunta in caso di amministrazione congiunta;	
	- ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina o risultanti dall'atto di conferimento della procura.	
	ARTICOLO 18	
	COMPENSI	
	18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	18.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti d'esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.	
	All'uopo la società potrà stipulare, con una compagnia di assicurazioni appositamente designata dall'assemblea dei soci, polizze di assicurazione sulla vita il cui premio sarà di importo pari alla quota annua di accantonamento di cui sopra,	

contraente e beneficiaria la società stessa, assicurati gli amministratori.

18.3 In caso di nomina di uno o più consiglieri delegati, il relativo compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI - CONTROLLO

INDIVIDUALE DEL SOCIO

ARTICOLO 19

ORGANI DI CONTROLLO

19.1 L'assemblea dei soci può nominare, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore.

19.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi abbia superato il numero di limiti, di volta in volta, previsti dalle leggi vigenti.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa se per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

19.3 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche mo-

	nocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.	
	19.4 L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al precedente punto 19.2 deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.	
	19.5 L'organo di controllo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.	
	19.6 Nell'esercizio di tale compito esso dovrà anche:	
	- valutare la correttezza dell'operato degli amministratori anche in relazione all'attività posta in essere per bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune;	
	- verificare che la nomina del responsabile della funzione di beneficio comune sia coerente con il principio dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società.	
	Ove ne ricorrano i presupposti, l'organo di controllo potrà esercitare il controllo contabile.	
	Per adempiere a tali obblighi l'organo di controllo della So-	

cietà benefit potrà, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonchè chiedere informazioni agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali anche relative al perseguimento del beneficio comune.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, cod. civ. e le altre norme di legge che disciplinano la materia.

19.7 Il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione.

19.8 Il compenso del sindaco unico o dei componenti del collegio sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

19.9 Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod. civ..

19.10 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

ARTICOLO 20

COLLEGIO SINDACALE

20.1 Qualora l'organo di controllo sia costituito dal collegio sindacale esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso

collegio.

20.2 I sindaci sono nominati dai soci e sono rieleggibili.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

20.3 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 21

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

21.1 La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

21.2 Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

21.3 La revisione legale dei conti deve essere necessariamen-

te affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

21.4 Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D. Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 e relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 22

CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

22.1 In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 23

COMPETENZA

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo

	amministrativo;	
	c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o sindaco unico o del revisore legale dei conti;	
	d. le modificazioni dello statuto;	
	e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Sono altresì riservate alla competenza dell'assemblea tutte	
	le attività svolte ai fini del raggiungimento anche indiretto	
	dello scopo sociale e comunque in via non prevalente elencate	
	nell'oggetto sociale.	
	23.3 In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore ad un decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli	
	amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società	
	nel registro delle imprese, non sarà necessaria la preventiva	
	autorizzazione dei soci.	
	23.4 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla	
	sua partecipazione. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o	
	divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, cod. civ.) non può partecipare alle decisioni dei	

soci.

ARTICOLO 24

CONSULTAZIONE SCRITTA

E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

24.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 25, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

24.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo **26.2** del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

24.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

24.4 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle parteci-

pazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in materia divergente, anche eventualmente tramite più delegati, ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

ARTICOLO 25

ASSEMBLEA

25.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo **23.2** lettere d), e) ed f), nel caso previsto dall'art. 2482-bis, quarto comma, cod. civ., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Sono altresì riservate alla competenza dell'assemblea tutte le attività svolte ai fini del raggiungimento anche indiretto dello scopo sociale e comunque in via non prevalente elencate nell'oggetto sociale.

25.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio

sindacale, se nominato, o anche da un socio.

25.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto

giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera

raccomandata, tramite posta elettronica certificata, ovvero

con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del-

l'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto

al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,

il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare.

25.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si

reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino l'in-

tero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sinda-

ci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e

nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli

amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano per-

sonalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita di-

chiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società,

nella quale dichiarano di essere informati della riunione e

su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non

opporsi alla trattazione degli stessi.

25.5 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli

intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare

la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e

	la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svol-	
	gimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati	
	delle votazioni.	
	25.6 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,	
	audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,	
	delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione se nominato che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente punto	
	25.4) i luoghi audio e o video collegati a cura della so-	
	cietà, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il	

presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene

la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

25.7 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all' assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per

delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

25.8 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

25.9 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente quinto comma. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

25.10 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in materia divergente e tramite più delegati ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

ARTICOLO 26

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

26.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo **23.2** lettere **d)**, **e)**, ed **f)** è comunque richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

26.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

26.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 cod. civ. è necessario il consenso di tutti i soci.

26.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richie-

dano diverse specifiche maggioranze.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 27

BILANCIO ED UTILI

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 L'utile netto risultante dal bilancio annuale approvato dall'assemblea, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la costituzione della riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, è assegnato ai soci, proporzionalmente alle partecipazioni da ciascuno possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea e in osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2478 bis del Codice Civile.

27.3 L'organo amministrativo presenterà all'assemblea, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio annuale per l'approvazione.

27.4 In capo all'organo amministrativo è posto anche l'obbligo di redigere una specifica relazione sul beneficio comune perseguito.

La relazione, redatta in conformità a quanto previsto dal comma 382 della Legge 28/12/2015 n. 208, deve essere allegata al bilancio societario e pubblicata nel sito internet della società.

	A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari	
	della relazione potranno essere omessi.	
	27.5 Qualora particolari esigenze lo richiedano e, comunque,	
	con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assem-	
	blea potrà essere convocata, per l'approvazione del bilancio,	
	entro il maggior termine previsto dalla legge stessa.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 28	
	CAUSE DI SCIoglimento E COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	
	28.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge	
	e pertanto:	
	a. per il decorso del termine;	
	b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea,	
	all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le op-	
	portune modifiche statutarie;	
	c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo lega-	
	le, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter cod. civ.;	
	e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 cod. civ.;	
	f. per deliberazione dell'assemblea;	
	g. per le altre cause previste dalla legge.	
	28.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammini-	

strativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

28.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri conferiti al o ai liquidatori.

TITOLO IX

CLAUSOLA DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

ARTICOLO 29

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

29.1 - Qualunque controversia - fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richieda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero - sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo, il responsabile e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è

	deferita al giudizio di un arbitro unico che giudicherà ri-	
	tualmente e secondo diritto con la pronuncia di un lodo su-	
	scettibile di acquistare efficacia esecutiva ai sensi del-	
	l'art.825 c.p.c..	
	La nomina dell'arbitro sarà devoluta ad Arbitra Camera della	
	Camera di Commercio di Roma il cui regolamento le parti di-	
	chiarano di ben conoscere ed accettare.	
	Qualora la sede della società venga trasferita, la nomina	
	dell'arbitro sarà devoluta ad Arbitra Camera della Camera di	
	Commercio competente per territorio.	
	29.2 L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla	
	nomina.	
	29.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le riso-	
	luzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	29.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	29.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sinda-	
	ci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	29.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	del decreto legislativo 17 gennaio 2003 N. 5.	
	29.7 La soppressione della presente clausola compromissoria	
	deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioran-	
	za di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti	

o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare adottata con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

TITOLO X

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA' BENEFIT

ARTICOLO 30

RESPONSABILE

31.1 Allo scopo di rafforzare la struttura organizzativa dell'impresa, viene attribuito al soggetto o ai soggetti responsabili individuati dall'organo amministrativo:

a) il compito di coadiuvare gli amministratori nel perseguimento del beneficio comune che la società si prefigge di perseguire;

b) il compito di supervisore affinché si riesca ad adottare una procedura aziendale coerente e idonea a garantire l'efficiente raggiungimento degli obiettivi sociali dell'impresa.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31

SANZIONI AMMINISTRATIVE

31.1 Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e

nei limiti dei loro poteri la società, nei modi e termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

31.2 L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

ARTICOLO 32

RINVIO

32.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti che regolano la materia.